



Proposta di legge

“Istituzione di un Fondo rotativo per l’erogazione dei finanziamenti a sostegno del recupero cooperativistico d’impresa e di uno Sportello di supporto operativo per la conversione cooperativa delle aziende in stato di crisi”

La Valle d’Aosta patisce una profonda crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo (il numero delle imprese si è ridotto del 14,5%, con la perdita di 1.900 unità tra il 2007 e il 2019). Una crisi su cui pesano gli effetti dell’emergenza sanitaria, che rischia di frenare la timida ripresa degli ultimi anni e coinvolgere anche i settori finora più performanti, rendendo ancora più difficile il recupero del terreno perso a partire dal 2007-2008.

La crisi valdostana non riguarda soltanto dinamiche esogene: esistono infatti deficit strutturali di lungo periodo che, a partire dagli anni Ottanta, hanno incrinato la vocazione industriale della regione e frenato l’elaborazione di una strategia condivisa per lo sviluppo locale di lungo periodo. Per questo sono necessari strumenti che amplino la capacità di risposta e di protagonismo degli attori territoriali, stimolando la partecipazione e le competenze di chi, nelle aziende, lavora quotidianamente.

La **legge Marcora** (Legge n. 49 del 27 febbraio 1985, n. 49 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”), riformata nel 2001, rifinanziata nel 2020 dal “decreto agosto” (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) e aggiornata con il decreto MISE del 4 gennaio 2021 (“Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative”), rappresenta un valido strumento per frenare la crescita della disoccupazione e lo smantellamento degli impianti con la conseguente perdita, spesso irreversibile, di competenze, capitali e tecnologia. Il recupero delle imprese in crisi o in difficoltà da parte dei/delle dipendenti rappresenta una potenzialità che, negli anni, ha permesso di salvare posti di lavoro ed evitare la disgregazione dei territori coinvolti dalle crisi aziendali: sono stati oltre 10mila i lavoratori coinvolti dalle operazioni di WBO. La legge Marcora ha inoltre favorito dinamiche virtuose legate alla salvaguardia della continuità produttiva, tra cui un fatturato complessivo di 500 milioni all’anno e un contributo fiscale stimato di almeno 100 milioni di euro all’anno.

Un approccio innovativo incentrato non solo sulla continuità dei processi di sviluppo e dei legami delle imprese con le comunità locali, ma anche sui valori di cooperazione, solidarietà e progettualità condivisa. Un approccio capace di promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e delle lavoratrici grazie all’unione di strumenti di investimento destinati allo sviluppo sostenibile e di politiche attive del lavoro a sostegno della crescita occupazionale e delle competenze dei lavoratori.



La seguente proposta riguarda l'implementazione degli strumenti finanziari nazionali a sostegno del recupero d'impresa grazie alla predisposizione dei seguenti strumenti regionali:

- Un fondo di rotazione volto a favorire i diritti di prelazione per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'azienda di imprese in crisi;
- Un finanziamento regionale agevolato per il sostegno degli investimenti delle cooperative di nuova costituzione o delle cooperative esistenti;
- Uno sportello di supporto per l'informazione e il sostegno tecnico nelle operazioni di workers-buyout;
- Una convenzione con gli enti accreditati per il sostegno e la riqualificazione professionale dei dipendenti delle cooperative nate da operazioni di recupero.

Proposta di legge regionale recante: *“Istituzione di un Fondo rotativo per l'erogazione dei finanziamenti a sostegno del recupero cooperativistico d'impresa e di uno Sportello di supporto operativo per la conversione cooperativa delle aziende in stato di crisi”.*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti delle aziende fallite o in crisi, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione in Valle d'Aosta, favorire la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici in situazioni di crisi aziendale.

Art. 2

(Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a sostegno del recupero cooperativistico d'impresa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un fondo rotativo regionale denominato *“Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a sostegno del recupero cooperativistico d'impresa”*, al fine di salvaguardare l'occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi e di agevolare l'esercizio dei diritti di prelazione da parte delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti delle aziende in crisi o di consorzi in forma di società cooperativa, nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre



2013, n. 145 (*"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-automobili, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

- a) a finanziare le spese per l'affitto o l'acquisto degli stabili recuperati;
- b) a favorire la partecipazione e la formazione del capitale sociale delle imprese cooperative;
- c) al consolidamento finanziario delle imprese cooperative e alla loro capitalizzazione;
- d) al finanziamento delle spese per la costituzione, per la ristrutturazione e per la riqualificazione dei lavoratori funzionali al recupero di impresa;
- e) al finanziamento delle operazioni funzionali alla creazione di consorzi o aggregazioni cooperative, anche tra professionisti, oltre alla stipula di contratti di rete tra unità cooperative.

3. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è subordinato alla costituzione di società cooperative ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile e alla presentazione di un apposito piano industriale dal quale risultano prospettive concrete di salvaguardia dell'occupazione.

4. Al fine di liberare risorse che possono essere destinate a investimenti produttivi e al rafforzamento della propria attività d'impresa è prevista la possibilità, al momento dell'acquisto dell'azienda in crisi, di conferire gli immobili sede delle imprese in recupero/recuperate ad un fondo immobiliare, allo scopo di mettere a reddito i beni riscuotendo un affitto agevolato dall'impresa recuperata, con un contratto a lunga scadenza.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità, i criteri e le garanzie richiesti per l'accesso al fondo e per l'individuazione del soggetto gestore.

Art. 3

(Finanziamento agevolato)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è, inoltre, istituito uno speciale fondo di finanziamento a tasso agevolato a sostegno degli **investimenti** effettuati dalle cooperative di produzione e lavoro, afferenti ai diversi settori di attività economica, costituite da lavoratori dipendenti di aziende in crisi, oltre che dalle cooperative sociali, le cooperative che gestiscono attività confiscate alla criminalità organizzata e le cooperative già esistenti, al fine di realizzare progetti di crescita e sviluppo, ai sensi della Legge del 5 Marzo 2001, n.57 (Disposizioni in



materia di apertura e regolazione dei mercati), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione nuovo regime aiuto per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione), e del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 gennaio 2021 (Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base di criteri che tengano conto dei seguenti parametri:

- a) importo minimo;
- b) intensità del finanziamento;
- c) tasso massimo applicabile;
- d) tasso annuo;
- e) durata del finanziamento.

3. L'agevolazione di cui al presente decreto è concessa ai sensi del regolamento UE 651/2014, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, avente ad oggetto:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) l'accrescimento della produttività e della capacità produttiva;
- e) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;
- f) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Art. 4

(Sportello regionale a sostegno delle imprese recuperate)

1. La Giunta regionale, entro settembre 2021, provvede ad istituire con propria deliberazione uno Sportello regionale presso il Centro per l'Impiego con lo scopo di fornire consulenza, sostegno tecnico e operativo, assistenza e informazioni in merito agli strumenti di supporto



nazionali e regionali per la costituzione di imprese recuperate e all'accesso alle misure previste dal presente disegno di legge.

Art. 5

(Convenzione per la formazione professionale e per il recupero d'impresa)

1. Al fine di accompagnare i lavoratori e le lavoratrici nel percorso di riconversione e aggiornamento professionale, la Giunta stipula un'apposita convenzione con gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente con la finalità di fornire adeguata formazione professionale ai lavoratori e alle lavoratrici delle realtà d'impresa recuperate.
2. Per il rafforzamento delle iniziative a favore della cooperazione e del recupero cooperativistico di impresa, la Giunta sottoscrive una convenzione per il rafforzamento degli strumenti regionali di recupero cooperativistico d'impresa, per la semplificazione all'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali, per l'implementazione delle forme di cooperazione e coordinamento tra le parti sociali, per la predisposizione di adeguati strumenti informativi. La convenzione è sottoscritta tra l'Amministrazione regionale, le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali, alla luce dell'Accordo "*Per la promozione e lo sviluppo dei workers buyout*" siglato tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL e UIL lo scorso 21 Gennaio 2021.
3. La Giunta regionale, a seguito della convenzione di cui al secondo comma, istituisce un organismo di monitoraggio costituito da esperti nominati dal Consiglio regionale, dalle centrali cooperative, dalle organizzazioni sindacali e dal Senato Accademico dell'Università della Valle d'Aosta. Tale organismo avrà inoltre la funzione di avanzare pareri e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale per il miglioramento delle politiche relative al recupero di impresa.

Art. 6

(Disposizioni Finanziarie)

Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale minimo di 2.000.000 di euro nel 2022. Il finanziamento minimo annuale del fondo per gli anni successivi è pari alla somma indicata al paragrafo precedente adeguata al tasso di inflazione. Il finanziamento non potrà essere inferiore alla cifra indicata al primo periodo del presente comma. Gli stanziamenti annuali hanno carattere cumulativo.



Art. 7

(Clausola valutativa)

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge da parte delle Giunta e valuta, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, i risultati ottenuti dagli interventi effettuati, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.